

**SENATO ACCADEMICO**  
**Seduta del 3 Marzo 2009**

**Sono presenti:** il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli, Prof. Guido Pescosolido, Prof. Domenico Misiti, Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Carlo Angelici, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Franco Chimenti (entra ore 16.30), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta, Prof. Raffaele Panella, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Mario Caravale (entra ore 16.00), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Guido Valesini, Prof. Luca Tardella (entra ore 16.00), Prof. Alfredo Antonaci (entra ore 16.20), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giovambattista Barberio, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:** Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Lucio Barbera, Roberto Nicolai, Federico Masini, Luciano Zani, Vincenzo Ziparo, Stefano Puglisi Allegra, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Biagini, Luciano Caglioti, Giuseppina Capaldo, Bartolomeo Azzaro e Fulco Lanchester.

**Assenti giustificati:** Prof. Roberto Antonelli e Prof. Enrico Fiori.

**Assenti:** Prof. Arolbo Barbieri.

.....o m i s s i s.....

## **Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche – proposta di modifica ai sensi del Decreto MIUR 8 luglio 2008**

Il Rettore ricorda che il comma 10 dell'articolo unico della Legge 230/2005 ha introdotto la nuova disciplina dei professori a contratto, demandando ad apposito Decreto Ministeriale la regolamentazione dei criteri e delle modalità in ordine al conferimento da parte delle Università di incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali nei corsi di studio di cui all'art. 3 del Regolamento di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270.

Tale regolamentazione è stata introdotta dal Decreto MIUR 8 luglio 2008 con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui trattasi, in attuazione dell'art. 1, comma 10 della legge 230/2005.

Si è pertanto elaborata una proposta di modifica al Regolamento per l'attribuzione di attività didattiche in vigore, che è stata sottoposta all'esame del Senato Accademico nella seduta del 2 dicembre 2008.

Nel corso della stessa seduta è stato deliberato di sottoporre le modifiche al Regolamento in oggetto al preventivo esame di un Gruppo di lavoro.

Tanto premesso, si sottopone all'esame del Senato Accademico la nuova ipotesi di Regolamento con le modifiche apportate dal Gruppo di lavoro sopra richiamato.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:  
Bozza di Regolamento



- 3 MAR. 2009

**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- VISTO** lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2 lett. a);
- VISTO** l'art. 1, comma 10 della Legge 230 del 4.11.2005;
- VISTO** il DM 8.07.2008;
- VISTO** il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche reso esecutivo con D.R. n. 508 del 25.11.2003 e modificato con D.R. n. 264 del 26.05.2008;
- ESAMINATA** la relazione predisposta dal Settore IV della Rip. Il Personale;
- VISTA** l'ipotesi di regolamento predisposta dal Gruppo di lavoro;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso della discussione
- con voto unanime**

**DELIBERA**

di approvare le modifiche agli artt. 7 e segg. del Regolamento secondo il testo allegato, previa verifica da parte del prof. Lupia Palmieri con l'Amministrazione di una migliore e puntuale definizione del comma 2 dell'art. 7 e dell'inserimento alla lett. b) dell'art. 9 delle parole "di ambito sanitario" dopo la parola "Convenzioni".

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

6.2

## REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI DI ATTIVITA' DIDATTICHE

TESTO ORIGINALE	MODIFICHE
<p><b>CAPO II – contratti di insegnamento</b></p> <p><b>Art. 7 – (Finalità)</b></p> <p>Allo scopo di acquisire le più significative esperienze del mondo extra universitario e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, <del>il Consiglio di facoltà ovvero della struttura interessata,</del> può deliberare <del>il conferimento per contratto di incarichi di insegnamento per corsi sostitutivi o integrativi a studiosi o esperti, anche di cittadinanza non italiana,</del> nel rispetto della normativa vigente.</p> <p><del>L'Università La Sapienza, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per l'insegnamento nei corsi di laurea, laurea specialistica, master, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.</del></p> <p>Le funzioni di professore a contratto possono essere, altresì, attribuite, a titolo gratuito, dall'Università "La Sapienza" ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni di collaborazione scientifica o didattica, nonché ad eminenti studiosi, italiani o stranieri, o ad alti esponenti del mondo produttivo.</p>	<p><b>CAPO II – contratti di insegnamento</b></p> <p><b>Art. 7 – (Finalità)</b></p> <p>Allo scopo di acquisire le più significative esperienze del mondo extra universitario e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, <b>l'Università "La Sapienza" può conferire, per contratto, incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti nei corsi di laurea, laurea specialistica, master.</b></p> <p><b>A tal fine il Consiglio di Facoltà, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può deliberare l'attribuzione per contratto di incarichi di insegnamento annuali, per corsi ufficiali, con esclusione dell'attività didattica di sostegno, recupero e tutorato, a soggetti italiani o stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università, in possesso di requisiti scientifici e professionali adeguatamente documentati, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95.</b></p> <p><b>La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, di cui al precedente comma, è certificata dal dipartimento competente, o da altre strutture scientifiche individuate dai regolamenti interni, sulla base di criteri fissati nei regolamenti di cui all'art. 2 comma 1, Decreto Miur 8 luglio 2008, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo del candidato, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione nel settore scientifico – disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto nel</b></p>

#### Art.8 – (procedure)

Per i fini di cui all'articolo precedente le facoltà ~~o le strutture eventualmente delegate a norma di statuto~~, previa delibera dei rispettivi consigli, provvedono alla emanazione di bandi, per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante affissione e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

Le delibere adottate dovranno riportare:

- a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono, ~~per il successivo anno accademico,~~ il conferimento tramite contratto dell' incarico di insegnamento;
- b) il nome dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;
- c) il compenso totale lordo;
- d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili; ~~in caso di rinnovo del contratto la valutazione comprenderà anche l'attività didattica svolta dal candidato nell'anno precedente;~~
- f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di

**bando.**

Le funzioni di professore a contratto possono essere, altresì, attribuite, a titolo gratuito, dall'Università "La Sapienza" ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni di collaborazione scientifica o didattica, nonché ad eminenti studiosi italiani o stranieri, o ad alti esponenti del mondo produttivo, **fermi restando i requisiti di cui al precedente comma.**

**La disciplina del presente articolo si applica anche nell'ipotesi di contratti di insegnamento attivati presso Master o Scuole di Specializzazione; organo competente per la procedura è il Consiglio del Corso di Studio, cui spetta, altresì, la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti.**

#### Art.8 – (procedure)

Per i fini di cui all'articolo precedente le facoltà, previa delibera dei rispettivi consigli, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante affissione e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

Le delibere adottate, **ed i relativi bandi**, dovranno riportare:

- a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell' incarico di insegnamento;
- b) il **titolo** dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;
- c) il compenso totale **al lordo degli oneri a carico del beneficiario, ove previsto;**
- d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili **e delle eventuali prove previste, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;**
- f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di

presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 26 del d.lvo 80/98. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

~~In caso di impedimenti e/o rinunce del vincitore, il contratto potrà essere proposto al secondo in graduatoria e così via di seguito;~~

~~Il contratto sarà sottoscritto dal Rettore, e dal Preside da lui delegato, avrà durata annuale/semestrale, potrà essere stipulato con la stessa persona per non più di sei anni consecutivi e non costituisce diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.~~

~~Non possono essere conferiti contratti di insegnamento "a titolo gratuito", ad eccezione dei casi previsti dalla legge.~~

~~I titolari del contratto svolgono tutte le attività previste dal corso, compresa la partecipazione, in quanto titolari di incarico di insegnamento, alle commissioni di esame e possono, inoltre, essere relatori di tesi di laurea.~~

appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

Il contratto sarà sottoscritto dal Preside di **Facoltà**, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per non più di sei anni consecutivi e non costituisce diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

**In caso di attribuzione a personale di ruolo dell'Università, gli incarichi sono conferiti mediante decreto rettorale, nel rispetto della procedure di valutazione comparativa di cui sopra. Qualora si tratti di attività rientranti nei propri doveri istituzionali, il conferimento avviene comunque a titolo gratuito.**

**g) con riferimento agli incarichi retribuiti, la relativa copertura finanziaria.**

#### **Art. 9 – (Deroghe alle procedure di selezione)**

Non si dà luogo alle procedure di selezione previste dal presente regolamento nel caso in cui il Consiglio di Facoltà interessato intenda avvalersi, per l'espletamento di corsi ufficiali:

a) di eminenti studiosi, italiani o stranieri, a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali conseguiti in ambito nazionale ed internazionale (art. 3, comma 2, D. Miur 8 luglio 2008);

b) esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali "La Sapienza" abbia stipulato apposite convenzioni (art. 7 penultimo comma presente regolamento).

#### **Art. 10 – (copertura previdenziale)**

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 8 – (risoluzione)</b></p> <p>Nell' ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 9 – (entrata in vigore e abrogazione di norme)</b></p> <p>Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 – (Compiti e doveri didattici)</b></p> <p>Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.</p> <p>Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 12 – (risoluzione)</b></p> <p>Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 13 – (entrata in vigore e abrogazione di norme)</b></p> <p>Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.</p>
--	--

**Art. 10 – (rinvio a norme e regime transitorio)**

~~Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme che regolano le prestazioni di opera intellettuale previste dagli artt 2230 ss cc. Sono fatte salve le delibere di Facoltà assunte in materia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.~~

**Art. 14 – (rinvio a norme e regime transitorio)**

Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del regolamento adottato con D.M. 242/98, e quelli per i quali sia già stato emanato un avviso di selezione ai sensi della medesima normativa. Dalla data di emanazione del presente regolamento il D.M. 242/98 resta applicabile limitatamente a quanto in esso disposto in ordine alla possibilità di stipulare contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative (corsi integrativi da svolgersi nell'ambito di insegnamenti ufficiali, attività di sostegno, recupero e tutoraggio).